

**CONTRATTO DI VENDITA DI PRESTAZIONI SANITARIE PER IL
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' AL PORTO D'ARMI**

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi n. 37 - codice fiscale e partita IVA n.02441500242 – rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D),

E

Il Comune di Vicenza, di seguito denominato "Comune", con sede legale a Vicenza Corso Palladio, n. 98 – codice fiscale 00516890241, rappresentato in qualità di legale rappresentante dal Direttore del Settore Risorse Umane, dott.ssa Micaela Castagnaro, (nata a Verona il 20/07/1962, Cod. Fisc. CSTMCL62L60L781Z)

PREMESSO CHE

- il decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 prevede i *"Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale"* e riporta all'art. 3, che *"L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle Unità Sanitarie Locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato"*;
- tutti gli operatori di Polizia locale del Comune di Vicenza hanno in dotazione un'arma, assegnata in via continuativa con provvedimento del Sindaco, dopo che agli stessi è stata riconosciuta, con decreto della Prefettura di Vicenza, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- per ottenere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza l'operatore deve essere in possesso di un certificato di idoneità al maneggio delle armi ed essere

sottoposto alle indagini sanitarie previste dal sopra citato Decreto del Ministero della Sanità;

- annualmente, oltre all'addestramento ed al superamento di almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, è prevista la revisione da parte del Sindaco del provvedimento di assegnazione, come previsto dagli artt. 6, comma 3 e 18, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987;
- la certificazione sanitaria comprovante il possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi deve essere presentata anche in sede di rinnovo annuale, come indicato dalla Prefettura di Vicenza con nota PGN 581 del 13.09.2005 con la quale, in conformità all'orientamento espresso dal Ministero dell'Interno, si precisa che: *“si ritiene altresì che la certificazione sanitaria comprovante il possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi deve essere presentata anche in sede di rinnovo annuale”*;
- il Comune ha manifestato, nel corso del 2017 per le vie brevi, all'U.L.SS. la volontà di avvalersi dei servizi e strutture sanitarie U.L.SS. per l'erogazione di visite specialistiche comprovanti il possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi ed il rilascio della relativa certificazione;
- **l'art. 58 comma 9** del C.C.N.L. 1998/2001 per la dirigenza medica e veterinaria disciplina l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, al di fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- l'U.L.SS. ha provveduto con deliberazione n. 435 del 12.06.2014 ad approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera lo svolgimento dell'attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui

sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per l'U.L.SS. oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede della Struttura;

- l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore del Comune, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali a pagamento da parte dell'U.L.SS., per il tramite dei propri dirigenti medici a rapporto esclusivo, al Comune che le acquista.

Gli operatori del Comune interessati al conseguimento del certificato annuale sono indicativamente n. 125.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS.

L'attività sarà svolta dai Dirigenti Medici del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di questa Azienda U.L.SS. presso le strutture/uffici siti in Via IV Novembre, 46 Vicenza.

L'impegno dei "Consulenti" Medici dell'U.L.SS. per singola prestazione (visite mediche per la valutazione psico-fisica ai fini del rinnovo/rilascio di porto d'armi agli agenti appartenenti al corpo di Polizia Locale del Comune di Vicenza) viene stabilito in un tempo standard di 15' circa. I volumi di prestazioni saranno determinati a seconda delle richieste di volta in volta formulate dal Comune.

I suddetti Medici si impegnano a svolgere le seguenti attività:

- accertamenti sanitari necessari al rilascio della certificazione prevista dalla vigente normativa al fine del conseguimento/rinnovo da parte degli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Vicenza, del certificato medico comprovante il possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi.

Se nel corso della visita si ravvisasse la necessità di ulteriori accertamenti specialistici da effettuarsi presso l'U.L.SS., l'onere degli stessi sarà a carico del Comune.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS., attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dal Comune saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Il Comune provvede a programmare le attività autorizzate dal presente contratto nell'ambito della propria organizzazione impegnandosi a concordare con il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con congruo anticipo, le date degli accessi che dovranno avvenire nel rispetto delle esigenze istituzionali in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale dell'U.L.SS..

Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

E' esclusa ogni possibilità di accordi e/o patti diretti, al di fuori di quanto previsto dal presente contratto, tra il Comune e i Consulenti autorizzati dall'U.L.SS..

Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.

Articolo 4 – Spazi e attrezzature.

L'U.L.SS. mette a disposizione gli spazi, le attrezzature, lo strumentario, il materiale sanitario ed economico nonché tutta l'organizzazione necessaria all'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto.

Articolo 5 – Aspetti economici

Il Comune acquista dall'U.L.SS. le prestazioni come di seguito indicato:

- visita specialistica €38,00

Sui compensi il Comune non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'U.L.SS..

Articolo 6 – Trasmissione riepiloghi

Ai fini della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, il Comune si impegna a trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale con cadenza mensile un foglio presenza, sottoscritto dal Consulente e validato dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ove saranno indicati:

- la data
- gli orari delle visite effettuate
- i nominativi degli agenti visitati.

Articolo 7 - Modalità di pagamento

L'U.L.SS. sulla base dei reports di cui al precedente articolo, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate.

Il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/000003495321.

Articolo 8 – Aspetti assicurativi e di sicurezza.

L'U.L.SS. provvede a programmare le attività autorizzate dal presente contratto nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la

struttura medesima.

L'U.L.SS., titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente contratto. I Consulenti sono garantiti per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) secondo il modello di autorizzazione del rischio adottato dall'U.L.SS. medesima.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l'U.L.SS. è responsabile nei confronti degli utenti del Comune per le obbligazioni di cui all'art. 2 del presente contratto.

L'U.L.SS. dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi al presente contratto è il Comune.

Il Comune nomina i consulenti dell'U.L.SS. Responsabili del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali del Comune e nel rispetto della precitata normativa in materia.

I consulenti dell'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegnano, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, il Comune, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10 – Durata

Il presente contratto ha validità dal **01/01/2018 al 31/12/2019** e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti tra le Parti, qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS..

Articolo 11 – Foro competente

Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto.

In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 - Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453

e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC o Raccomandata A/R.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico del Comune, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, 29.3.2018

per il Comune di Vicenza

per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

f.to IL DIRETTORE DEL

f.to IL DIRETTORE

SERVIZIO RISORSE UMANE

GENERALE

*(Micaela
Castagnaro)*

(Giovanni Pavesi)